

**CONVENZIONE PER LA SPERIMENTAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI
DI ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE
E NEI CENTRI ESTIVI DEL COMUNE DI LUMEZZANE. CPV 85311200-4 "SERVIZI DI
ASSISTENZA SOCIALE PER DISABILI" – CIG _____ - CUP _____.**

L'anno 2021 (duemilaventuno) oggi (in lettere) del mese di (lettere) in Lumezzane, nella sede del Comune di Lumezzane, Via Monsuello n.154, Lumezzane

TRA

il **COMUNE DI LUMEZZANE** – (*da qui in poi denominato "Comune"*), C.F. 00451340178, con sede in Via Monsuello n.154, nella persona del Responsabile del Settore Servizi alla Persona

E

..... (*da qui in poi denominato "Organizzazione"*) C.F./P. IVA, con sede in Via n., nella persona del

PREMESSO CHE

Il Comune di Lumezzane con Determinazione dirigenziale n. ____ del ____ ha approvato le progettualità relative alla istruttoria pubblica di co-progettazione finalizzata ad individuare uno o più partners per la sperimentazione e l'attuazione di un Servizio di assistenza e integrazione scolastica degli alunni disabili nelle scuole e nei centri estivi;

I soggetti titolari delle progettualità ritenute idonee per il Lotto n. 1 risultano così definiti:

Lotto n. 1 (Comune di Lumezzane)

.....

CONSIDERATO CHE

A seguito delle opportune e verifiche con Determinazione dirigenziale n..... delil Comune di Lumezzane ha confermato l'aggiudicazione definitivamente a
Ha avuto esito positivo l'accertamento d'ufficio della veridicità resa da....., in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione e ammissione auto-certificati e che sussistono tutte le condizioni per la stipulazione della convenzione.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione e ne costituiscono il primo patto.

Art. 2 - Oggetto della convenzione

1. Il Comune di Lumezzane, come sopra rappresentato, affida a, che, come sopra rappresentata, accetta la gestione dei "Servizi assistenza ed integrazione scolastica degli alunni disabili residenti nel Comune di Lumezzane, centro di aggregazione sociale, servizio di assistenza domiciliare disabili e gestione del centro di aggregazione giovanile "Arcallegra" del Comune di Lumezzane", oggetto di coprogettazione".

Art. 3 - Condizioni della convenzione

1. Per quanto non disposto nel presente atto, la gestione dei "Servizi assistenza ed integrazione scolastica degli alunni disabili residenti nel Comune di Lumezzane, centro di aggregazione sociale, servizio di assistenza domiciliare disabili e gestione del centro di aggregazione giovanile

“Arcallegra” del Comune di Lumezzane” è affidata ed accettata sotto l’osservanza piena ed inderogabile delle norme e modalità riportate nei seguenti atti:

- *Capitolato Tecnico dell’istruttoria pubblica con tutti i suoi allegati*
- *Avviso prot. nr. del.....;*
- *proposta progettuale agli atti di*;
- *verbali Equipe Tecnica di co-progettazione approvati con Determinazione Dirigenziale n..... del “Approvazione delle progettualità relative alla istruttoria pubblica di co-progettazione dei “Servizi assistenza ed integrazione scolastica degli alunni disabili residenti nel Comune di Lumezzane, centro di aggregazione sociale, servizio di assistenza domiciliare disabili e gestione del centro di aggregazione giovanile “Arcallegra” del Comune di Lumezzane (CIG: Lotto 1)”, i cui originali sono depositati presso gli Uffici del Settore Servizi alla Persona del Comune di Lumezzane, Via Monsuello numero 154 – 25065 Lumezzane),*
- *atto di approvazione del progetto esecutivo elaborato dalla fase di co-progettazione approvato con Determinazione Dirigenziale n..... in data.....*

Art. 4 – Funzioni di governance

1. Le Parti accettano e concordano che le funzioni di governance dei Servizi assistenza ed integrazione scolastica degli alunni disabili residenti nel Comune di Lumezzane, centro di aggregazione sociale, servizio di assistenza domiciliare disabili e gestione del centro di aggregazione giovanile “Arcallegra” del Comune di Lumezzane “” siano poste in capo al Comune di Lumezzane.

Art. 5 - Modalità di gestione del servizio

1. Per quanto riguarda le modalità di gestione del Servizio oggetto di coprogettazione - oltre a quanto definito nella presente convenzione - si rimanda a quanto già previsto nell’articolo del Capitolato Tecnico dell’istruttoria pubblica con tutti i suoi allegati - Avviso prot.nr. del
2. Inoltre, l’Organizzazione si impegna a realizzare quanto condiviso e concordato in sede di co-progettazione dell’istruttoria pubblica ad integrazione operativa della progettualità presentata.

Art. 6 - Durata della convenzione

1. Le Parti danno atto che la durata della convenzione è definita a partire dal 1 settembre 2021 sino al 31 dicembre 2024.
2. Per garantire continuità al sistema è prevista la proroga tecnica per un periodo non superiore a tre mesi, necessario per portare eventualmente a termine le procedure di nuovo affidamento

Art. 7 - Oneri a carico dell’Organizzazione

1. Per l’esecuzione del servizio sono a carico dell’Organizzazione i seguenti oneri:
 - l’impiego del personale in numero sufficiente a garantire il regolare espletamento del servizio richiesto nel rispetto dei progetti individualizzati;
 - il buono pasto, se prevista la presenza dell’operatore durante la mensa;
 - l’organizzazione di una adeguata attività formativa, di aggiornamento e di supervisione per gli operatori impiegati;
 - la trasmissione e l’aggiornamento costante dell’elenco del personale impiegato comprensivo di curriculum formativo – professionale;
 - l’attuazione a favore dei propri dipendenti e dei soci di condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal CCNL e dagli accordi integrativi vigenti;
 - l’osservanza della vigente normativa in materia di igiene e di sicurezza del lavoro, in particolare di quanto previsto dal Dlgs n. 81/2008;
 - l’osservanza della vigente normativa in materia di privacy con particolare riferimento al Reg. 679/2018;
 - il divieto di comunicare notizie o informazioni di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni in quanto incaricati dell’espletamento di pubblico servizio, così come previsto dalla normativa vigente.

Art. 8 – Importi

1.L'importo contrattuale generale, è così determinato:

Lotto unico					
	S.A.A.P.	Monte ore annuo indicativo	Costo orario	Costo riferito all'anno IVA Inclusa	Costo riferito al triennio Iva inclusa
	S.A.A.P.	17250/H	20,11 €/H iva 5% esclusa	364.424,38 €	1.092.727,14 €
	S.A.A.P. Coordinamento	720/H	23,00 €/H iva 5% esclusa	17.388,00 €	52.164,00 €
	Servizi di tipo educativo di cui alla Parte IV del Capitolato				
	C.A.G. Apertura del centro	Settimane di apertura 32/36	22.50 /H iva 5%	47.0000 €	141.000,00
	coordinamento		23,00		
	S.A.E.D. (Educatori/ASA)	2400/H	22,50 €/H iva 5% esclusa	56.700,00 €	170.100,00 €
	Coordinamento	300/H	23,00 €/H iva 5% esclusa	7.245,00	21.735,00
Importo riferito al periodo 01/01/2022– 31/12/2024					

2. L'ammontare complessivo presunto è pertanto stimato in circa € 1.477.726,14 IVA inclusa, così determinato in base al costo orario del personale, con profilo professionale di ASA/ Educatore professionale/Coordinatore del servizio x il monte orario x il periodo 1^ gennaio 2022 – 31 dicembre 2024 indicato ai soli fini della determinazione del valore della convenzione.

L'ammontare complessivo delle ore potrà subire variazioni in quanto è subordinato a fattori variabili, a circostanze legate alla natura particolare dei servizi ed alla loro delicatezza sociale, alle esigenze dell'utenza, alle decisioni del sistema sanitario in ordine alle certificazioni dello stato di disabilità, alle decisioni strettamente personali delle famiglie e, pertanto, i quantitativi ed i valori previsti si devono intendere puramente presuntivi, e non possono in alcun modo impegnare il Committente

Gli importi come sopra riportati non sono impegnativi per il Committente, essendo subordinati ad eventualità e circostanze non prevedibili e potranno essere modificati sulla base delle esigenze dell'organizzazione complessiva dei singoli servizi. Il Committente corrisponderà l'eventuale importo di spettanza dell'Organizzazione sulla base dei servizi effettivamente erogati e si riserva la facoltà di apportare a suo insindacabile giudizio variazioni al monte ore come sopra determinato, con semplice preavviso scritto, senza che dette variazioni incidano sul corrispettivo unitario

Oltre a detti importi l'Amministrazione mette a disposizione in concessione all'Organizzazione i locali posti al piano terra dell'immobile sito in Padre Bolognini n. 50, in particolare, identificati catastalmente al fg. 11 - mapp. 65 parte, nonché l'area esterna di pertinenza da utilizzarsi in comune con il concessionario Cooperativa Sociale "C.v.l."dei locali posti al piano rialzato del medesimo stabile.

Art. 9- Pagamenti e revisione dei prezzi

1. Il Committente versa all'Organizzazione per il servizio reso il corrispettivo pari ad €, così determinato in base al costo orario del personale, con profilo professionale di ASA/ Educatore professionale/Coordinatore del servizio x il monte orario presunto (desunto in base all'andamento riferito al triennio 2018/2020) x il periodo 1^ settembre 2021 – 31 agosto 2024, indicato ai soli fini della determinazione del valore della convenzione.

2. La cadenza della fatturazione è determinata secondo quanto previsto al successivo articolo.

3. Il Comune informa l'Organizzazione che ne prende atto, che il corrispettivo è comunque soggetto alla liquidazione finale del direttore dell'esecuzione della convenzione, per quanto concerne le diminuzioni, le estensioni o le modificazioni apportate al servizio/alla fornitura.

4. Il Comune effettuerà i pagamenti tramite bonifico presso il conto corrente dalla stessa indicato con dichiarazione acquisita al protocollo
5. L'Organizzazione si impegna a comunicare al Comune ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
6. La liquidazione sulle coordinate indicate dall'Organizzazione esonera il Comune da ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine ai pagamenti.

Art. 10 - Fatturazione e termini di pagamento

1. Il Comune corrisponderà la somma di cui al precedente articolo 8 su presentazione di fatture da emettersi su base mensile successivamente all'accertamento da parte del Responsabile del Settore Servizi alla Persona del Comune di Lumezzane, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata rispetto alle prescrizioni della presente convenzione.
2. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto entro sessanta (30) giorni dalla data di ricevimento delle fatture previa verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Responsabile del Settore Servizi alla Persona del Comune di Lumezzane.
3. Il corrispettivo è in ogni caso comprensivo di tutti gli oneri e prestazioni richieste dalla presente convenzione e dal Capitolato Tecnico.
4. L'adempimento della procedura relativa alla liquidazione delle spese impegnate a bilancio da parte del Comune, disciplinata dall'art.184 del D.Lgs. n.267/2000 e dall'art.49 del Regolamento comunale di contabilità, esige che:
 - la documentazione dovrà essere trasmessa dall'Organizzazione al Comune entro i primi 10 giorni del mese successivo al periodo cui si riferisce la fatturazione mensile;
 - il Comune si impegna a certificare la documentazione pervenuta entro i cinque giorni successiva alla data di ricezione.
 - la documentazione che dovrà trasmettere l'Organizzazione ai fini della liquidazione delle fatture dovrà consistere in un prospetto riepilogativo del servizio erogato nel periodo di fatturazione contenente le seguenti informazioni:
 - 1.Nominativo dell'utente
 - 2.Tipologia di intervento (es. educatore, addetto all'assistenza di base, coordinatore, etc.)
 - 3.Tipologia di scuola frequentata
 - 4.Nome operatore
 - 5.Totale ore
 - 6.Totale costo
5. In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento è sospeso sino al ricevimento al protocollo del Comune della fattura corretta, con onere dell'Organizzazione di assicurare correttezza nell'emissione della documentazione contabile, ad esempio tramite emissione di note di credito.
6. Rimane salva la disciplina di legge per il caso di inadempienze fiscali, retributive o contributive.

Art. 11 - Penali

1. La Committente si riserva di applicare all'Organizzazione penali in seguito al rilevamento di:
 - a. inadempienze alle prescrizioni dell'Avviso e dei suoi allegati, del Capitolato Tecnico e del progetto;
2. In particolare il Committente si riserva di applicare le seguenti penali:

Aspetto, requisito	Penale
A per ogni caso di mancata o inadeguata formazione del personale, secondo quanto previsto dal progetto finale	€ 300,00
B Figure professionali diverse da quelle previste in numero e qualifica;	€ 2.000,00
C per ogni caso di inadeguato livello di assunzione rispetto a quanto previsto dal CCNL di riferimento	€ 2.000,00
D Esecuzione di interventi, da parte dell'operatore, non previsti dal PEI e/o senza la preventiva autorizzazione da parte dei Committenti;	€ 500,00
E per ogni mancata esecuzione (parziale o totale) degli interventi previsti dal progetto individuale	€ 300,00

3. Il Comune si riserva la possibilità di effettuare verifiche di conformità dell'esecuzione del servizio come da Capitolato Tecnico e proposta progettuale, con le modalità che riterrà più opportune.
4. Particolare attenzione sarà posta al rispetto dei requisiti relativi al personale, al rispetto del contratto dei lavoratori di riferimento e alla formazione prevista.
4. Le penali sono applicate mediante ritenute sul corrispettivo dovuto. Se l'ammontare delle penali è superiore al corrispettivo dovuto, è facoltà del Comune rivalersi direttamente sulla cauzione definitiva che, in tale caso, deve essere reintegrata dall'Operatore economico nel termine assegnato.
5. L'applicazione delle penali non pregiudica la facoltà del Comune di chiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni derivanti dall'inadempimento.

Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Organizzazione affidataria e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 3 della Legge 136/2010, dall'art. 17 della legge 55/1990 ed assumono l'obbligo, all'atto della stipula della convenzione relativa al proprio affidamento, ad inserire negli eventuali successivi contratti di subaffidamento la presente clausola per la trasparenza e la tracciabilità.
2. Si ricorda che per "filiera delle imprese" – ai sensi dell'art. 6 co. 3 del D.L. n. 187/2010 nonché degli indirizzi espressi in materia dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nella determinazione n. 4 del 7/7/2011 – si intende il complesso di tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo (anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale – nel ciclo di realizzazione delle opere. Sono pertanto ricompresi in essa tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, pur riguardando attività collaterali.
3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010, il Comune, come sopra rappresentato, dichiara che il codice identificativo gara (CIG) è quello in oggetto.
4. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento.

Art. 13 - Cauzione definitiva

1. L'Organizzazione dovrà presentare la cauzione definitiva pari al 10% del relativo importo di affidamento,
2. L'Organizzazione potrà beneficiare delle riduzioni previste dall'art. 93 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 qualora in possesso delle certificazioni previste dal medesimo articolo.
2. L'Organizzazione riconosce ed accetta che, nel caso di sue inadempienze contrattuali, il Comune ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione e che è obbligato a reintegrarla nel termine assegnatogli se l'amministrazione precedente abbia dovuto, durante l'esecuzione della convenzione, valersene in tutto o in parte. Il Comune potrà avvalersi della cauzione per la riscossione delle penali applicate, per il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni e per il pagamento delle somme dovute dall'Organizzazione e che il Comune stesso abbia, a qualunque titolo, anticipato.
3. La cauzione cessa di avere effetto dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

Art.14 – Coperture assicurative

Ogni responsabilità per danni, che, in relazione all'espletamento del servizio o cause ad esso connesse, derivassero al Committente, a terzi, cose o persone, si intende senza riserve od eccezioni a totale carico dell'Organizzazione., salvo l'intervento a favore della stessa da parte di società assicuratrici. Sono da intendersi esclusi i danni derivanti da cause esterne e non dovute alla gestione del servizio. E' inoltre a carico dell'Organizzazione l'adozione, nell'esecuzione del servizio oggetto di co-progettazione, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e l'incolumità di tutto il personale e degli utenti. L'Organizzazione prima di dare corso all'esecuzione

della Convenzione dovrà dare dimostrazione di essere provvista di una polizza assicurativa per R.C.T. con idonea copertura finanziaria, totalmente esente da franchigia e di durata corrispondente a quella del servizio.

Il Committente è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'Organizzazione. durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo appalto. Pena la risoluzione della convenzione, l'Organizzazione è tenuta mantenere operativa per tutta la durata dell'appalto l'assicurazione per responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera (RCT/RCO), compreso il Committente e gli utenti del servizio, con massimale unico per sinistro non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni). La polizza dovrà avere validità per tutta la durata dell'affidamento, anche per il tramite di tempestivi rinnovi.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Organizzazione anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente capoverso.

Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, il Committente potrà rivalersi mediante trattenuta sui crediti dell'Organizzazione relativi a somministrazioni già eseguite o sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata. Le suddette polizze devono essere esibite in copia al Settore Servizi alla Persona e devono riportare la formale rinuncia del beneficio della preventiva escussione (Art. 1944 del C.C.) nei riguardi della Organizzazione obbligata e dovranno prevedere il formale impegno del fidejussore e dell'assicuratore a pagare la somma garantita entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Committente. Qualora le suddette polizze prevedano rate scadenti durante il periodo di esecuzione della convenzione, dovrà altresì essere consegnata, entro i quindici giorni successivi a tali scadenze di rate, copia dell'avvenuta quietanza di pagamento del

Art. 15 - Rinvio

1. Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di esecuzione del convenzione di cui agli articoli 102 e ss. gg. del d.lgs n.50 del 2016, nonché del codice civile.

Art. 16 - Modalità di soluzione delle controversie e Foro competente

1. Le parti si danno reciproco atto che eventuali controversie relative all'esecuzione della presente convenzione sono di competenza esclusiva del giudice ordinario con esclusione dell'arbitrato.
2. Per ogni controversia il Foro competente è quello di Brescia.

Per il Comune di Lumezzane dott.ssa Laretta Staffoni (Firma digitale)

Per la ditta _____ (Firma digitale)

Il Segretario Rogante dott.ssa Francesca Di Nardo (Firma digitale)